

Codice Interno di Comportamento

1. Riferimenti normativi

- ❑ *Protocollo di autonomia di Assogestioni cap. 4, sez I).*
Il Regolamento adottato con Delibera Consob 11522/98, art. 58, co. 2, prevede che le Sgr rispettino i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Il medesimo Regolamento Consob, art. 58, co. 1, prevede altresì che le Sgr adottino e rispettino un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati.
- ❑ *Statuto Assogestioni, art. 6.*
La Società è tenuta ad osservare lo Statuto dell'associazione ed al rispetto del codice deontologico dell'Associazione.
- ❑ *Codice Deontologico Assogestioni, parte III, art. 6.*
Le Sgr adottano, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un regolamento interno relativo alle operazioni personali di investimento dei soggetti preposti alle attività di gestione, controllarne la relativa applicazione. Il regolamento, al fine di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse, deve contenere regole di comportamento atte ad assicurare l'indipendenza della gestione e la riservatezza delle scelte gestionali e prevenire l'utilizzazione di informazioni privilegiate anche a fini personali.

2. Premessa

Il Codice interno di Comportamento di Serenissima Sgr S.p.A. (di seguito la Sgr), è stato adottato ai sensi dell'art. 58, co. 1, del Regolamento adottato con Delibera Consob 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente Codice è stato mutuato da Assogestioni - associazione di categoria a cui la Sgr ha aderito nel febbraio 2005 -, seguendo le linee guida delineate con circolare nr. 3198/98 del 18.12.98.

3. Obblighi di riservatezza sulle informazioni di carattere riservato o confidenziale

1. I componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti della Sgr, non possono rivelare a terzi se non per motivi connessi direttamente all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni di carattere riservato o confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività. Qualora un'informazione di carattere riservato o confidenziale debba essere comunicata a terzi, in base a disposizioni legislative o regolamentari applicabili, la natura della stessa deve essere evidenziata preventivamente al terzo.

2. I soggetti di cui al precedente comma non possono effettuare operazioni, anche per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi, avvalendosi di informazioni riservate o confidenziali, né consigliare a terzi il compimento di operazioni sulla base delle informazioni medesime. Si considera, a tali fini, informazione riservata o confidenziale anche l'informazioni relativa alle scelte gestionali della Sgr idonee ad influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti finanziari.

3. Gli atti e documenti di pertinenza della Sgr, o nella sua disponibilità, contenenti informazioni riservate o confidenziali, non possono essere portati fuori dai locali della Sgr stessa se non per motivi strettamente connessi all'esercizio delle funzioni dei soggetti di cui al comma 1.

4. Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono compiere operazioni su strumenti finanziari, in nome o per conto proprio, ovvero in nome e per conto di terzi, anche per interposta persona, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei commi che seguono, finalizzate anche a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi. In particolare è consentito:

- a) effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, incluse le quote di OICR, le cui condizioni di offerta e negoziazione risultino standardizzate;
- b) compiere operazioni per il tramite di soggetti diversi dalla Sgr aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli emessi e negoziati dalla Sgr. In tali ipotesi, tuttavia, coloro che in ragione della funzione esercitata hanno accesso alle informazioni inerenti il servizio di gestione sono tenuti a comunicare il compimento dell'operazione;
- c) effettuare operazioni il cui controvalore sia inferiore all'importo individuato dall'organo amministrativo della Sgr.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero le persone preposte alle distinte funzioni di gestione, possono effettuare operazioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, tramite la Sgr, ovvero operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi o negoziati dalla stessa solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, deliberata all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i sindaci.

3. I dipendenti, diversi da quelli sopra menzionati, devono comunicare il compimento delle operazioni di cui al comma precedente.

4. L'autorizzazione e la comunicazione previste dai precedenti commi 2 e 3 non sono richieste per le operazioni che, ai sensi della precedente lettera a), si realizzano a condizioni standardizzate, ovvero per le operazioni che, secondo quanto disposto dalla lettera c), risultino inferiori all'importo individuato dall'organo amministrativo della Sgr.

5. Coloro che in ragione della funzione esercitata hanno accesso alle informazioni inerenti al servizio di gestione non possono effettuare, in nome e per conto proprio, ovvero in nome e per conto terzi, anche per interposta persona:

- a) le operazioni su strumenti derivati finanziari per finalità non di copertura;
- b) le operazioni su strumenti finanziari con frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale o idonee a distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali.

6. In ogni caso, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono effettuare, in nome e per conto proprio, ovvero in nome e per conto terzi, anche per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori.

5. Conflitto di interessi

I soggetti che nell'esercizio della funzione di gestione hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei patrimoni gestiti, devono darne comunicazione alla Società.

6. Conferimenti di incarichi e procure da parte della clientela

1. Fermi restando i divieti di legge o di regolamento, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono accettare dai clienti procure o incarichi – anche di domiciliazione – ai fini della stipula di contratti o dell'effettuazione di operazioni se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo o della funzione da esso delegata. La Società è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati all'investitore oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri clienti.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono altresì essere cointestatari con i clienti per contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari che integrino la prestazione dei servizi di gestione.

3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il cliente sia coniuge, convivente o parente entro il secondo grado, del procuratore o dell'incaricato e, comunque, nei casi di conferimenti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

7. Divieto di ricevere utilità da terzi

I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, si astengono dal ricevere da terzi utilità che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o della Società.

8. Rapporti con la clientela

1. I dipendenti che intrattengono rapporti con la clientela assicurano che i consigli di investimento resi agli investitori:

- siano formulati in modo chiaro sia quanto al contenuto sia quanto alle modalità di rappresentazione;
- contengano previsioni che siano state vagliate secondo le procedure aziendali e che, per il contenuto e il modo in cui sono rappresentate, non siano tali da indurre in errore l'investitore;
- descrivano con chiarezza la natura, le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione e del servizio consigliato;
- non includano informazioni o dati circa l'andamento precedente delle quotazioni o il risultato precedente di un servizio a meno che: i) sia chiaramente indicata la fonte dell'informazione o dei dati; ii) le informazioni ed i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo chiaro e completo; iii) l'investitore venga reso edotto in ordine alla circostanza che le indicazioni o i dati non costituiscano necessariamente un utile indicatore delle future prospettive di investimento.

2. Più in generale, in caso di collocamento diretto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 della Delibera Consob 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I soggetti di cui al primo comma conservano apposita documentazione da cui risultino le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono resi i consigli di investimento.

9. Rapporti con altri soggetti esterni

1. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono comportarsi con la massima correttezza, integrità e indipendenza.

2. In tali rapporti, nonché in quelli con la clientela, è fatto divieto ai predetti soggetti di promettere, erogare o ricevere utilità, fatta eccezione per i regali d'uso. E' comunque vietato accettare omaggi in denaro.

10. Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. I rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati alla Direzione ed alla Presidenza ovvero ai soggetti loro indicati.

2. La Direzione individua l'Area aziendale delegata a fornire comunicazioni di carattere strettamente finanziario.

11. Formazione dei dipendenti

La Sgr cura l'aggiornamento professionale dei dipendenti, fornendo loro i necessari supporti formativi.

12. Obblighi

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti al rispetto del presente Codice.

2. I dipendenti - nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, qualora ingeriscano direttamente nell'attività aziendale in virtù di specifica delega del Consiglio di Amministrazione -, sono tenuti al rispetto del Manuale delle procedure interne.

3. Il Presente Codice ed il Manuale delle procedure interne sono comunicati a mezzo Ordine di servizio.

13. Sanzioni

La predisposizione di eventuali sanzioni dovute al mancato rispetto del presente Codice, è delegata al Presidente ed al Direttore Generale. Gli stessi, appurata di volta in volta l'eventuale mancanza o comportamento non conforme, applicheranno, a loro discrezione, la sanzione ritenuta più idonea.